

# PROPOSTA QUADRO NORMATIVO SETTORE FORESTALE REGIONE PUGLIA

## PERCHE' UNA NUOVA LEGGE FORESTALE REGIONALE

Il nuovo contesto di indirizzo e coordinamento nazionale in materia di foreste e filiere forestali è stato aggiornato con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n.34 (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali –TUFF) che abroga il decreto legislativo del 18 maggio 2001 n.227. Risulta quindi indispensabile ammodernare il corpo normativo regionale in materia forestale al fine di recepire gli indirizzi nazionali e concorrere attivamente al perseguimento degli impegni internazionali in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione del cambiamento climatico, conservazione ambientale e sviluppo socioeconomico locale. Inoltre vi è la necessità di riorganizzare e semplificare le competenze e le funzioni istituzionali, incentivare la gestione e la pianificazione forestale per garantire una maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale e lo sviluppo del settore e delle filiere ad esso collegate.

Il decreto legislativo n.34, di indirizzo e coordinamento nazionale, prevede la definizione di specifici decreti attuativi che risultano attualmente in fase di redazione e che rappresentano il punto di riferimento per la definizione dei criteri di attuazione regolamentari della nuova legge forestale regionale.

### Normativa forestale regionale vigente

Nell'attuale contesto normativo nazionale e regionale vi è l'urgenza di aggiornare le norme vigenti in materia di:

- 1) funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate agli enti locali e funzionali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto della Regione Puglia;;
- 2) definizione dei principi di indirizzo per garantire la tutela, conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale e territoriale regionale;
- 3) definizione di bosco, arboricoltura da legno e altro;
- 4) disciplinare gli strumenti di programmazione e pianificazione forestale in coerenza con gli strumenti di politica e pianificazione regionale e territoriale in materia di tutela di ambiente, paesaggio, dissesto idrogeologico e incendio boschivo, nonché di sviluppo socioeconomico locale e regionale;
- 5) disciplinare le attività di gestione del demanio forestale e delle proprietà forestali pubbliche e private per lo sviluppo e il soddisfacimento dei bisogni ambientali e socioeconomici delle generazioni presenti e future;
- 6) disciplinare e semplificare il sistema autorizzativo in materia di tagli boschivi e relativamente al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;

- 7) disciplinare e semplificare il sistema autorizzativo in materia di trasformazione del bosco e misure compensative;
- 8) imboschimento, rimboschimento e recupero delle aree degradate, abbandonate e silenti;
- 9) promozione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- 10) associazionismo dei proprietari forestali pubblici e privati;
- 11) vivaistica forestale;
- 12) viabilità forestale;
- 13) albo delle imprese forestali;
- 14) informazione e comunicazione in materia forestale
- 15) formazione e competenza professionale degli operatori forestali;
- 16) statistiche, inventario e carta forestale;
- 17) ricerca e sperimentazione;
- 18) prevenzione dai disastri naturali, rischio incendio e idrogeologico;

A tale scopo si propone lo strumento dell'abrogazione, definendo un nuovo, unico e organico corpo normativo regionale in materia di "boschi e filiere forestali" che in coerenza con le disposizioni nazionali (TUFF, LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi, REGIO DECRETO 1126-1926 Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923; REGIO DECRETO LEGGE. 3267-1923 inerente riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani - aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137, Codice Urbani sul Paesaggio e Codice dell'ambiente, ecc...), raccolga le norme attualmente vigenti e colmi i vuoti ancora presenti nel corpo normativo regionale.

In particolare si interviene con l'abrogazione delle seguenti norme regionali vigenti:

- a) Legge regionale del 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", e successive modifiche e integrazioni;
- b) Legge regionale del 25 maggio 2012, n. 12 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18" e successive modifiche e integrazioni;
- c) Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" e successive modifiche e integrazioni.

Contestualmente vi è la necessità di introdurre puntuali modifiche e riferimenti di interesse forestale nelle seguenti norme:

- a) Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

- b) Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- c) Legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- d) Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” e successive modifiche e integrazioni;
- e) Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e successive modifiche e integrazioni;
- f) Legge regionale 11 dicembre 2013, N. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” e successive modifiche e integrazioni;
- g) Legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
- h) Legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. (Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione della nuova legge forestale vi è la necessità, coerentemente con quanto disposto dai decreti attuativi previsti dal D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, di definire un nuovo corpo di regolamenti che riprende integrandoli e aggiornandoli gli attuali regolamenti regionali vigenti:

1. **Regolamento forestale regionale**, di applicazione della nuova legge forestale regionale che raccoglierà:

- le disposizioni per i Tagli boschivi (sostituendo e abrogando il RR n.10 del 2009 e ss.mm.ii.);
- le norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (sostituendo e abrogando il RR n.9 del 2015);
- le disposizioni per la realizzazione e manutenzione della viabilità e opere forestali (sulla base dei criteri minimi nazionali Art. 9 Comma 2, D.lgs. 34);
- la pianificazione forestale (sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 6 Comma 7, D.lgs. 34);
- la disciplina di gestione aree abbandonate e neoformazione, (sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 7 Comma 11, D.lgs. 34);
- le linee di intervento per, le aree art 136 e 142 del D.lgs. 42, (sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 7, Com. 12 D.lgs. 34);

- Le disposizioni inerenti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (sostituendo e abrogando il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9) e le attività pascoliva su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (sostituendo e abrogando i regolamenti regionali 26 febbraio 2015, n. 5 e successive modifiche e integrazioni).
2. **Regolamento Trasformazione e Compensazione (art. 23)** che riveda, aggiorni e abroghi il regolamento regionale n. 12 novembre 2013, n. 21 “Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione” e integri con i criteri minimi nazionali, Art. 8, Com. 8.a D.lgs. 34.
  3. **Regolamento formazione (art. 35)** che riveda, aggiorni e abroghi i regolamenti regionali n. 9 del 2013, il n. 3 del 2016 (sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 10, Com. 8.a D.lgs. 34) e introduca il sistema di formazione sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 10 Comma 8.b, D.lgs. 34).
  4. **Regolamento Albi Imprese forestali (art. 36)** aggiorni e abroghi il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive” e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri minimi nazionali, Art. 10, Com. 8.a D.lgs. 34).
  5. **Regolamento inerente i sistemi PSEA (art. 33) – Riconoscimento servizi ecosistemici ambientali.**
  6. **Regolamento vivaistica forestale (art. 7)** inerente le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

## **Legge quadro in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale della regione Puglia.**

VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale),

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),

VISTO il legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione),

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

<b>Legge quadro in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale della regione Puglia.</b>	1
<b>Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	9
<b>Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI</b>	9
<b>Articolo 1. (Oggetto)</b>	9
<b>Articolo 2. (Principi)</b>	10
<b>Articolo 3. (Finalità)</b>	11
<b>Articolo 4 (Definizioni)</b>	13
<b>Capo II. BOSCO, AREE ASSIMILATE ED ESCLUSE</b>	16
<b>Articolo 5 (Bosco e aree assimilate a bosco)</b>	16
<b>Articolo 6 (Aree escluse dalla definizione di bosco)</b>	18
<b>Articolo 7. (Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale)</b>	20
<b>Capo III. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE</b>	22
<b>Articolo 8. (Strumenti di pianificazione forestale)</b>	22
<b>Articolo 9. (Programma forestale regionale)</b>	23
<b>Articolo 10. (Piani forestali di indirizzo territoriale)</b>	25
<b>Articolo 11 (Piani di gestione forestale e Piano tagli)</b>	27
<b>Articolo 12. (Procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione) ..... Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
<b>Articolo 13. (Regolamento forestale)</b>	29
<b>Capo IV. FUNZIONI E COMPITI</b>	31
<b>Articolo 14 (Funzioni)</b>	31
<b>Articolo 15 (Esercizio delle funzioni)</b>	33
<b>Articolo 16. (Sportelli forestali)</b>	34
<b>Articolo 17. (Conferimento delle funzioni amministrative)</b>	35
<b>Titolo II – GESTIONE SOSTENIBILE</b>	37
<b>Capo I. DEMANIO E BENI PUBBLICI</b>	37
<b>Articolo 18. (Demanio forestale regionale)</b>	37
<b>Articolo 19. (Patrimonio forestale pubblico e collettivo)</b>	39
<b>Capo II. GESTIONE E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI</b>	40
<b>Articolo 20. (Disciplina delle attività di gestione forestale)</b>	40
<b>Articolo 21. (Arboricoltura da legno)</b>	42
<b>Articolo 22. (Autorizzazioni al taglio)</b>	43

Articolo 23. (Disciplina della trasformazione del bosco) .....	44
Articolo 24 (Trasformazione del bosco in aree gravate da vincolo idrogeologico) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 25 (Oneri istruttori alla trasformazione del bosco) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Capo III. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO</b> .....	49
Articolo 26. (Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale) .....	49
Articolo 27. (Piani di intervento straordinario) .....	50
Articolo 28. (Piano di difesa, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).....	52
Articolo 29. (Funzioni e compiti di difesa, previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi).....	58
<b>Titolo III –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE</b> .....	61
<b>CAPO I. PROMOZIONE E SVILUPPO</b> .....	61
Articolo 30. (Forme di gestione forestale associata) .....	61
Articolo 31. (Forme di sostituzione di gestione e conferimento delle superfici forestali).....	63
Articolo 32. (Viabilità silvopastorale e le opere connesse alla gestione del bosco).....	64
Articolo 33. (Promozione dei prodotti forestali) .....	65
Articolo 34 (Servizi ecosistemici ed ambientali) .....	66
Articolo 35. (Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale).....	67
<b>CAPO II. INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO</b> .....	68
Articolo 36. (Attività formative, informative).....	68
Articolo 37. (Albo regionale delle imprese boschive).....	70
Articolo 38. (Certificazione forestale) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>CAPO III. INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE</b> .....	72
Articolo 39. (Attività di ricerca e sperimentazione).....	72
Articolo 40. (Fondo regionale di sviluppo forestale) .....	73
<b>Titolo IV. STRUMENTI DI ATTUAZIONE</b> .....	74
<b>CAPO I. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FORESTALI</b> .....	74
Articolo 41. (Servizi informativi) .....	74
Articolo 42 (Cartografia e inventario forestale).....	75
<b>CAPO II. VIGILANZA E SANZIONI</b> .....	76
Articolo 43. (Vigilanza).....	76
Articolo 44. (Sanzioni forestali) .....	79
Articolo 45 (Sanzioni per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 46. (Clausola valutativa) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>CAPO III. NORME SOSPENSIVE, TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI</b> .....	88

<b>Articolo 47. (Notifica all'Unione europea)</b> .....	88
<b>Articolo 48. (Modifiche e abrogazioni)</b> .....	89
<b>Articolo 49. (Norma finanziaria)</b> .....	91
<b>Articolo 50. (Norme transitorie e finali)</b> .....	92

BONZA

## **Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1.**

##### **(Oggetto)**

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dallo Stato italiano in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e bioeconomia, provvede con la presente legge, al riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

## **Articolo 2.**

### **(Principi)**

1. La Regione Puglia nel quadro dei principi definiti dal comma 2, articolo 2 dello Statuto, riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato come:

- a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività.
- b) bene di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socioeconomico da tutelare, gestire e valorizzare al fine di garantire la stabilità degli ecosistemi forestali e il benessere delle generazioni presenti e future.
- c) risorsa rinnovabile e multifunzionale fondamentale per il benessere degli individui, della società e della vita umana;
- d) elemento indispensabile per la tutela della biodiversità e per la protezione del territorio e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali.

2. La Regione Puglia riconosce il ruolo

- a) di interesse pubblico delle attività selvicolturali, svolte secondo i principi internazionali della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste;
- b) della programmazione e pianificazione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, delle esigenze ecologiche e socioeconomiche locali e da attuare nel rispetto delle autonomie locali e in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto.

3. La Regione Puglia si impegna a promuovere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la semplificazione amministrativa delle procedure per diffondere la gestione forestale sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative europee, nazionali e regionali vigenti.

### **Articolo 3.**

#### **(Finalità)**

1. La Regione Puglia al fine di dare attuazione a quanto disposto **all'articolo 2** della presente legge si propone nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:

- a) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità dei boschi, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;
- b) disciplinare la gestione dei terreni forestali di cui **all'articolo 5**, dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
- a) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, di difesa idrogeologica, di prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, di tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;
- b) tutelare e valorizzare in una visione organica il patrimonio silvopastorale pubblico e privato nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale, promuovendone la conservazione, l'incremento e la sua razionale gestione;
- c) favorire la protezione e corretta gestione del territorio, il recupero funzionale, ecologico e produttivo delle aree degradate o danneggiate, delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati nonché lo sviluppo di infrastrutture verdi e la realizzazione di nuovi boschi con particolare riferimento agli ambiti urbano e periurbano;
- d) incentivare la gestione associata e consortile delle proprietà silvopastorali pubbliche e private;
- e) promuovere la pianificazione forestale nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, coerentemente con gli obiettivi e le finalità dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione regionali, territoriali e locali;
- f) promuovere l'adozione dei sistemi di certificazione per i processi di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, di ecolabelling;
- g) sviluppare le filiere del legno e dei prodotti non legnosi derivanti dal bosco e dall'arboricoltura regionale, promuovendo l'impiego del legno locale come materia prima rinnovabile e secondo i principi del suo uso a cascata;
- h) promuovere iniziative volte a valorizzare le funzioni sociali, culturali e turistico ricreativa del bosco;

- i) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree interne e rurali, promuovere lo sviluppo delle attività silvopastorali, agroforestali e dell'arboricoltura da legno garantendo la protezione e il razionale utilizzo del suolo;
- j) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese, degli addetti e operatori forestali;
- k) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione e divulgazione in materia, favorendo l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
- l) sviluppare la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale regionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo politico e programmatico in materia forestale, ambientale e paesaggistica;
- m) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

2. La Regione Puglia al fine di raggiungere le finalità di cui al **comma 1**, si avvale della competente struttura regionale in materia forestale, nonché degli enti locali, territoriali e strumentali facenti parte del sistema regionale.

3. Tramite apposite convenzioni la Regione Puglia si avvale inoltre della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, delle università, delle federazioni e degli ordini professionalmente competenti in materia, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali, nonché del Comando Regione Carabinieri Forestali della Regione Puglia e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla normativa vigente.

## Articolo 4 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia, si definiscono:
  - a) **Patrimonio forestale regionale:** l'insieme dei boschi e delle aree assimilate a bosco di cui **all'articolo 5**, di proprietà pubblica e privata, ubicati sul territorio della Regione Puglia e che costituisce una risorsa naturale strategica di elevato valore ambientale, paesaggistico, produttivo, culturale e turistico-ricreativo;
  - b) **Patrimonio silvopastorale regionale:** l'insieme del patrimonio forestale regionale, delle aree pastorali e delle infrastrutture a essi connesse, di proprietà pubblica e privata, ubicati sul territorio della Regione Puglia;
  - c) **Demanio forestale della Regione:** l'insieme del patrimonio silvopastorale regionale riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o a essa assoggettato;
  - d) **Gestione forestale sostenibile:** l'insieme delle scelte e azioni colturali volte a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali a un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, regionale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
  - e) **Prodotti forestali spontanei non legnosi:** tutti i prodotti di origine biologica, escluso il legno in ogni sua forma, ad uso alimentare e ad uso non alimentare derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi;
  - f) **Arboricoltura da legno:** coltura arborea di origine artificiale realizzata in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale.
  - g) **Terreni forestali abbandonati o incolti:** terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno di 3 volte il turno minimo fissato dal regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**, e i boschi d'alto fusto in cui non siano stati eseguiti interventi selvicolturali da almeno 30 anni, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti di pianificazione di cui **all'articolo 10 e 11**, dalle disposizioni vigenti per i terreni sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o a specifica destinazione d'uso;
  - h) **Terreni agricoli abbandonati, incolti o saldi:** terreni con una destinazione d'uso agricola sui quali, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative

disposizioni nazionali di attuazione, non sia stata esercitata attività agricola da **almeno tre anni**, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso e che non abbiano le caratteristiche riportate **all'articolo 5, commi 2 e 4**;

- i) **Terreni silenti**: i **terreni agricoli** e forestali abbandonati o incolti di cui alle lettere precedenti e per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- j) **Prato o pascolo permanente**: le superfici non forestali di cui **all'articolo 5** non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- k) **Prato o pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
- l) **Bosco da pascolo**: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;
- m) **Boschi di neoformazione**: soprassuoli di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originati per disseminazione e propagazione spontanea di specie forestali in terreni di qualsiasi natura e destinazione e che abbiano le caratteristiche riportate **all'articolo 5, comma 4 lettera e)**;
- n) **Bosco di protezione**: superficie boscata riconosciuta dalla Regione che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
- o) **Impresa forestale**: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta nell'albo regionale delle imprese forestali di cui **all'articolo 36**;
- p) **Boschi vetusti**: formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali nonché per particolare pregio naturalistico, e ambientali, presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e successive modifiche.
- q) **Albero monumentale**: e ad esclusione degli alberi monumentali riconosciuti dalla Legge Regionale n. 14 del 04-06-2007 è riconosciuto come albero monumentale l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque

ubicate che per età, forme o dimensioni, particolare pregio naturalistico, rarità botanica e peculiarità della specie, per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali, spirituali o delle tradizioni locali; possono essere riconosciuti come alberi monumentali le formazioni come: Filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; Alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

BONNA

## Capo II. BOSCO, AREE ASSIMILATE ED ESCLUSE

### Articolo 5

#### (Bosco e aree assimilate a bosco)

1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia i termini bosco, foresta e selva sono sinonimi.
2. Sono definite bosco tutte le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine, e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento.
3. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi, di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4. Sono assimilati a bosco:
  - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica, miglioramento della qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - b) le superfici boscate temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - c) i nuovi boschi creati indipendentemente dalla superficie, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui **all'articolo 23, comma 5**;
  - d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati come **definiti all'articolo 4**;
  - e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

- f) le superfici di qualsiasi natura, di estensione pari o superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine, colonizzate da specie arboree o arbustive originati per disseminazione spontanea e propagazione di specie forestali anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro pastorali e la cui copertura arborea, intesa come proiezione al suolo delle chiome supera il 20 per cento dell'area;
- g) i castagneti da frutto riconosciuti abbandonati secondo i criteri definiti dal **regolamento forestale di cui all'articolo 12**, e in fase di rinaturalizzazione;
- h) le formazioni caratteristiche della macchia mediterranea in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, pari o superiore a 2.000 metri quadrati che esercitano una copertura del suolo di almeno del 20% o individuate dal piano paesaggistico regionale;

5. Sono altresì assimilate a bosco le superfici individuate con provvedimento della struttura regionale competente in materia forestale ovvero riportate nella carta forestale regionale di cui **all'articolo 40, comma 5**, su cui insistono formazioni di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione naturale, che per estensione, larghezza o copertura non risultano già classificate a bosco e che presentano particolari e riconosciuti interessi e funzioni idrogeologiche, ambientali, naturalistiche o paesaggistiche.

6. Le specie di alberi e arbusti costituenti il patrimonio forestale regionale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A del **regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**, e rispettivamente distinti tra "Specie forestali autoctone", "Specie forestali naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale" e "Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale". Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate **nell'allegato A**.

7. La definizione di bosco e aree assimilate a bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

## Articolo 6

### (Aree escluse dalla definizione di bosco)

#### 1. Non sono considerati bosco:


- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con determinazione della Regione;
- b) l'arboricoltura da legno, di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera f)**, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida realizzato su terreni agricoli;
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi e i filari, nonché i gruppi di piante arboree non rientranti nelle casistiche di cui **all'articolo 5 comma 4**;
- d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

#### 2. Fatte salve le superfici già tutelate dalla Regione per subentrati interessi naturalistici o paesaggistici, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

- a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-pastorali, nonché i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola, riconosciute di interesse storico e meritevoli di tutela e ripristino a fini produttivi con determinazione della Regione;
- b) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- c) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

3. In coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia vigente, sentite le strutture regionali competenti in materia agrosilvopastorale, ambientale e paesaggistica e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali, la Regione Puglia individua con il **regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**, le fattispecie di cui al **comma 2, lettere a) e b)** e definisce modalità e criteri per la loro applicazione in conformità ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del D.lgs. 3 aprile 2018 , n. 34

4. Le fattispecie di cui al **comma 2, lettere a) e b)** continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture regionali competenti.



## Articolo 7.

### **(Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale)**

1. La Regione Puglia per il conseguimento delle finalità di cui **all'articolo 3** e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 e del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39.
2. La Regione Puglia ai fin del **comma 1 promuove**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la vivaistica forestale, per l'utilizzo, la moltiplicazione, diffusione e commercializzazione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.
3. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta a scopo di produzione vivaistica, l'allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La Regione detiene il Registro dei materiali di base e dei boschi da seme della Regione Puglia previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e provvede al suo periodico aggiornamento, al controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e per tramite della competente struttura regionale in materia forestale:
  - a) ai sensi del comma 1, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede all'individuazione e caratterizzazione nel territorio regionale dei boschi, dei popolamenti vegetali naturali o artificiali e di singole piante in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e arbustive autoctone che rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e ne cura la loro iscrizione nel Registro regionale dei boschi da seme;
  - b) ai sensi del comma 2, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, individua altri popolamenti che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
  - c) ai sensi del comma 3, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede al controllo della diffusione, produzione e commercializzazione del materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie forestali autoctone idoneo alla coltivazione e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.

d) promuove la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e individua i vivai autorizzati alla produzione, propagazione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono certificato e ne cura la loro iscrizione in apposito albo;

5. La Regione Puglia ai sensi del presente articolo **definisce con apposito regolamento** le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

BONIVA

## Capo III. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE

### Articolo 8.

#### (Strumenti di pianificazione forestale)

1. In coerenza con i principi di cui **all'articolo 2** e nel perseguimento delle finalità di cui **all'articolo 3** la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove la programmazione e pianificazione forestale basata sul presupposto fondamentale della conoscenza del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.
2. Il patrimonio forestale regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34, è sottoposte a:
  - a) programmazione regionale, mediante il Programma forestale regionale (PFR);
  - b) pianificazione territoriale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);
  - c) pianificazione aziendale, mediante il Piano di gestione forestale (PGF) e il Piano tagli (PT).

## Articolo 9.

### (Programma forestale regionale)

1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 e in armonia con la normativa nazionale ed europea vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito definito anche «PFR», in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale.

2. Il PFR definisce gli obiettivi strategici della politica forestale regionale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione forestale di cui all'articolo 8. È predisposto in coerenza e coordinamento con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti.

3. Il PFR, espleta la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica e successive modifiche ed integrazioni".

4. Il PFR viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito. È reso consultabile in ogni sua parte sul Sistema Informativo Territoriale della Regione. Ha validità di venti anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei.

5. Il PFR è redatto attraverso lo studio e la conoscenza delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale, e:

- a) specifica le linee strategiche regionali in materia forestale individuando gli obiettivi di tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi forestali regionali, di valorizzazione e sviluppo del settore forestale e delle sue filiere produttive e socio-culturali al fine di garantire l'erogazione di beni e servizi alla collettività;
- b) definisce, per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto a), gli orientamenti gestionali e specifiche azioni anche per ambiti prioritari di intervento, volte a conservare e migliorare il patrimonio silvopastorale regionale assicurando l'assetto idrogeologico, ecologico e paesaggistico del territorio pugliese;
- c) ripartisce il territorio forestale e di interesse silvopastorale in comprensori territoriali omogenei in coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e in rapporto alle esigenze di prevenzione antincendio boschivo e tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;
- d) individua, nell'ambito dei comprensori di cui alla lettera c) i criteri e parametri di demarcazione per:

- i. le aree a maggiore rischio incendio e dissesto idrogeologico;
  - ii. i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n);
  - iii. le aree degradate, collassate o collassabili su cui prevedere interventi straordinari e urgenti ai sensi dell'articolo 25;
  - iv. i boschi vetusti di cui alla legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii.;
  - v. le aree da destinare prioritariamente a: imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici e produttivi; ad infrastruttura verde; ad arboricoltura da legno, anche policiclica e permanente da realizzare su superfici di qualsiasi natura e destinazione a fini produttivi, ambientali, culturali, paesaggistici con particolare attenzione alle aree periurbane e alla creazione di corridoi ecologici; alla produzione di legna, legname e prodotti non legnosi, nonché per lo sviluppo di insediamenti produttivi per la trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- e) definisce il quadro di coordinamento e conformità con gli obiettivi e ambiti di intervento dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e regionali vigenti;
  - f) individua le previsioni di spesa sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il perseguimento delle linee strategiche e le priorità di intervento, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti;
  - g) definisce i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché puntuali indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario di attuazione del Programma;
  - h) definisce criteri, metodologie e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle scelte strategiche adottate;
  - i) individua le attività prioritarie di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.

6. Costituiscono parte essenziale del PFR l'analisi e la relazione del contesto, l'inventario e la carta forestale regionale e delle relative infrastrutture di cui all'articolo 40;

a)

## Articolo 10.

### (Piani forestali di indirizzo territoriale)

1. La Regione Puglia, per ambiti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell'articolo 9, comma 5, lettera c), può adottare (promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'adozione di) Piani forestali di indirizzo territoriale, di seguito definiti anche «PFIT», attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.
2. I PFIT in attuazione di quanto previsto dal PFR di cui all'articolo 9, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale, e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche e socioeconomiche del territorio oggetto di piano.
3. Il PFIT si articola in una fase di analisi, di progettazione e di indirizzo ed è redatto e approvato secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'art.12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.
4. I PFIT hanno validità di 20 anni e possono essere sottoposti ad aggiornamento ogni cinque anni in relazione agli obiettivi e indirizzi strategici nazionali ed europei, e alle revisioni e aggiornamenti del PFR previsti al comma 5 dell'articolo 9, e alle esigenze e necessità ambientali e socioeconomiche dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.
5. Il PFIT è predisposto sulla base dei sovraordinati atti di programmazione e pianificazione relativi al contesto territoriale cui si riferisce, e svolge un compito di raccordo operativo tra la pianificazione forestale di cui all'articolo 11 e gli strumenti di programmazione regionale e pianificazione territoriale e urbanistica vigenti. Si configura come piano di settore e gli indirizzi e le direttive stabiliti attraverso il PFIT sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 1, lettere g), h) e i) dell'articolo 4.
6. Comuni singoli e associati, Unione di comuni e Province, Enti gestori dei parchi e altri Enti territoriali e locali, coordinatamente alla Regione Puglia, possono per gli ambiti territoriali di cui al comma 1, proporre PFIT. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.
7. I PFIT, che interessano, in tutto o in parte, aree protette provinciali, regionali o statali, o siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali e siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito

specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. Alla redazione dei PFIT di cui al paragrafo precedente, partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.

8. Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale, e sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e successive modifiche ed integrazioni.

9. I PFIT che interessano le aree di cui al **comma 7** sono trasmessi all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini dei pareri e nullaosta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La Giunta regionale approva il PFIT, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nullaosta.

10. All'approvazione dei PFIT si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.

▮

## Articolo 11

### (Piani di gestione forestale e Piano tagli)

1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale e dei Piani di taglio, di seguito rispettivamente definiti anche «PGF» e «PT».

2. Il PGF e il PT in attuazione del PFR di cui **all'articolo 9** e coordinatamente con i PFIT di cui **all'articolo 10** ove esistenti, rappresentano per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui **all'articolo 19**, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dal **regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.

4. Il PGF e il PT vengono redatti, su iniziativa del proprietario pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, migliorare il quadro socioeconomico locale.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, se previsti dai PGF e dei PT approvati e vigenti, per i quali è comunque obbligatoria la comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale stesso.

6. Il PGF ha una validità massima di 20 anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiore ai 50 ettari e superiore o uguale a **5** ettari deve attuarsi attraverso i PT della durata di dieci anni, in alternativa ai PGF.

8 Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia effettuati in conformità a quanto previsto dal **regolamento forestale regionale di**

cui all'articolo 12, su proprietà inferiori a 5 ettari e per i quali è prevista l'autorizzazione secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale regionale stesso.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

BOSCA

## **Articolo 12.**

### **(Regolamento forestale)**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale regionale contenente le prescrizioni di massima per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali.

2. Il regolamento forestale di cui al comma 1 costituisce norma di riferimento in materia forestale e definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico.... ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà.

3. Nel regolamento sono esplicitati gli indirizzi, e le modalità tecniche, nonché le procedure amministrative da adottarsi in attuazione della presente legge, per:

- a) le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli;
- b) gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;
- c) la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati, la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno;
- d) le fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- e) l'elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;
- f) la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché la gestione dei castagneti da frutto, delle tartufaie controllate, dei terreni cespugliati e di macchia mediterranea;
- g) la gestione del Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui all'articolo 14 degli Sportelli forestali di cui all'articolo 15;
- h) il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 16 e per l'amministrazione e gestione del Demanio forestale di cui all'articolo 17;
- i) le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui all'articolo 21 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti;
- j) la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali;

- k) la lotta fitosanitaria, la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
  - l) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;
  - m) la trasformazione del bosco e degli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 23, nonché per le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;
  - n) l'elaborazione e attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui all'articolo 25
  - o) il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali di cui all'articolo 28;
  - p) la conservazione della biodiversità in ambiente forestale e le misure atte alla tutela degli habitat forestali di interesse comunitario;
  - q) i requisiti formativi e professionali degli operatori forestali di cui all'articolo 35 nonché i criteri di accesso e gestione dell'Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 36;
  - r) la gestione del **Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 39**;
  - s) le disposizioni e sanzioni previste all'articolo 43 e 44, che integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.
4. Il regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge

## Capo IV. FUNZIONI E COMPITI

### Articolo 13

#### (Funzioni)

1. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e ad esclusione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono attribuite alla Regione in materia di boschi e foreste tutte le funzioni di natura tecnica e amministrativa previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità e concernenti le materie disciplinate dalla presente legge e.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che richiedono in collaborazione e sinergicamente l'unitario esercizio in sede regionale, sono da ritenersi conferite alla competente struttura regionale in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del degrado ambientale;
- b) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali ed europee in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- c) redazione, aggiornamento e attuazione del Programma forestale regionale di cui all'articolo 9, dell'inventario e della cartografia forestale regionale di cui all'articolo 40, e di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;
- d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia e ambito forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell'autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;
- e) applicazione delle disposizioni previste dalla norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
- f) concorso alla gestione e del Sistema Informativo territoriale regionale per le materie di competenza, promuovendo il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale regionale, la gestione, le attività di settore e di filiera nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.

- g) concorso al controllo regionale sull'attività fitosanitaria forestale, prevenzione e contenimento dei danni causati ai boschi da eventi naturali estremi e azioni antropiche, nonché promozione delle attività di prevenzione e supporto all'antincendio boschivo e alla protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- h) definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, nonché per il recupero o miglioramento delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali e produttive anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui **all'articolo 10 e 11**;
- i) definizione dei criteri e delle procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;
- j) promozione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e delle filiere forestali e silvo-pastorali regionali;
- k) gestione del censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- l) promozione della tutela della biodiversità forestale di interesse regionale e dei boschi didattici sul demanio forestale e sul patrimonio forestale regionale;
- m) gestione dell'Albo delle imprese boschive e promozione della formazione degli operatori forestali, nonché della informazione, comunicazione, divulgazione e assistenza tecnica in ambito forestale, e della ricerca applicata in campo forestale;
- n) attività di supporto tecnico alla prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale e nelle attività inerenti all'applicazione dei regolamenti in materia forestale;
- o) pianificazione e controllo dell'attività vivaistica nei vivai forestali, nonché gestione e monitoraggio dei boschi da seme e tenuta del libro dei boschi da seme;
- p) attuazione della Legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" nei rapporti con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali per la parte inerente la materia forestale;
- q) concorso per le competenze forestali alle materie riferite ai campi di applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., compresi i procedimenti di IPPC-AIA e VIA, e dell'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (VINCA);

3. Per quanto non previsto dalle materie del presente articolo rimane la competenza della struttura regionale in materia forestale

## Articolo 14

### (Esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione Puglia disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 13 e di delega ai Comuni, Unioni dei Comuni, Province e altri Enti delegati dalla regione, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione attraverso la collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, ed organizzazioni a vario titolo interessate alla materia e riconosciute dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Regione il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale (TTCFR), per favorire ogni possibile sinergia tra e con le Amministrazioni competenti e i principali portatori di interesse in materia forestale operanti sul territorio della Regione Puglia.
3. Il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale esprime pareri motivati e formula proposte in relazione alle attività regionali in materia forestale. Le attività del Tavolo sono disciplinate dalle disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.12 e da apposite disposizioni regionali.

## Articolo 15.

### (Sportelli forestali)

1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono costituiti gli Sportelli forestali, al fine di favorire l'applicazione del **Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 39**, la diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale e migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico.
2. Gli Sportelli forestali di cui al comma 1 costituiscono un punto di accesso ai servizi informativi forestali regionali, forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure tecnico amministrative in materia forestale, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.
3. Gli Sportelli forestali possono essere altresì istituiti presso le sedi territoriali dell'ARIF le cui funzioni saranno disciplinate con apposito provvedimento.

## Articolo 16.

### (Conferimento delle funzioni amministrative)

1. Ai fini di cui al **comma 1 articolo 14** gli **Enti delegati dalla regione**, organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri di semplificazione, trasparenza e partecipazione, nel perseguimento dei risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Sono conferite agli **Enti delegati dalla regione**, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al regio decreto Legge n. 3267 del 1923 e al regio decreto n. 1126 del 1926.

3. Le funzioni e i compiti di cui al **comma 2**, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel **regolamento regionale di cui all'articolo 12** e del piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., ricomprendono:

- a) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;
- b) i "nullaosta" previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
- c) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
- d) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e ss.mm.ii.;
- e) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi in boschi e radure;

4. I Comuni, le Unioni dei Comuni, le Province e gli altri Enti delegati dalla regione, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

5. Spettano inoltre alle Unioni di Comuni e agli altri Enti delegati dalla regione, nei rispettivi ambiti territoriali, in coerenza con quanto predisposto dal PFR di cui **all'articolo 9**, dal PFIT di cui **all'articolo 10** se esistente e in attuazione di un PGF di cui **all'articolo 11**, o di un progetto approvato dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:

- a) gestione forestale, imboschimento e rimboschimento protettivo;
- b) promozione di consorzi o aziende per la gestione associata di beni agro-silvo-pastorali;
- c) promozione, anche in associazione con altre Unioni di Comuni, di forme di gestione del patrimonio forestale.

6. Le Unioni di Comuni e gli altri Enti delegati dalla regione affidatarie dell'amministrazione nei casi **previsti al comma 1**, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni del patrimonio indisponibile della Regione Puglia, anche in attuazione di quanto disposto **all'articolo 18**.

5. Ai Comuni, singoli o associati, è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite alle Unioni di Comuni e Province ai sensi del presente articolo. Sull'iniziativa comunale gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.

BONNA

## **Titolo II – GESTIONE SOSTENIBILE**

### **Capo I. DEMANIO E BENI PUBBLICI**

#### **Articolo 17.**

##### **(Demanio forestale regionale)**

1. Le foreste del Demanio forestale regionale di cui al **comma 1, lettera c) dell'articolo 4**, sono amministrate e gestite per i fini di cui al **comma 3** e nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti e secondo le procedure previste dal **regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12** e dal regolamento regionale del 25 gennaio 2018, n. 1, inerente “L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto □ Legge n. 3267 del 1923”.

2. La Regione provvede alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, ovvero anche alla gestione diretta avvalendosi altresì del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”.

3. La tutela, valorizzazione e gestione del Demanio forestale regionale è realizzata nel rispetto delle previsioni di cui **all'articolo 18**, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui agli **articoli 10 e 11** e coerentemente a specifiche linee guida regionali per l'attuazione degli interventi di gestione sulle proprie superfici demaniali, ed è finalizzata alla:

- a) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- b) promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.
- c) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate ai sensi della legge regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 in materia di Boschi didattici;
- d) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;

4. La Regione può gestire l'utilizzo a fini istituzionali degli immobili e delle opere ricadenti nel Demanio forestale regionale e provvedere nell'interesse collettivo alla realizzazione di opere di manutenzione e miglioramento de beni silvopastorali di proprietà propria o di altri soggetti pubblici;

5. La gestione dei boschi, dei pascoli e dei beni immobili facenti parte del demanio forestale regionale di cui al presente articolo, può altresì essere oggetto di concessione a soggetti privati singoli o associati ai sensi delle normative vigenti anche attraverso

procedure ad evidenza pubblica per l'uso temporaneo di tale patrimonio, compatibilmente con le finalità previste dal **comma 3** e nel rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11.

BONZA

## Articolo 18.

### (Patrimonio forestale pubblico)

1. Gli Enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale e in attuazione di un PGF **redatto ai sensi dell'articolo 11 e** coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui **all'articolo 10** se esistente.
2. Gli enti di cui al **comma 1** destinano almeno il 40 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni silvopastorali di proprietà ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi volti all'aggiornamento e revisione degli strumenti di pianificazione, per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei boschi, nonché per la realizzazione di opere di idraulica forestale o di viabilità forestale.
3. Le somme di cui al **comma 2** devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso.
4. Nel caso di attività realizzate in assenza degli strumenti di pianificazione forestale **di cui all'articolo 10**, l'Ente gestore deve finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi con le risorse accantonate secondo le modalità indicate al **comma 2**, per.
5. Gli Enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già oggetto di un PGF **redatto ai sensi dell'articolo 11 e** coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui **all'articolo 10** se esistente, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa.

## Capo II. GESTIONE E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

### Articolo 19.

#### (Disciplina delle attività di gestione forestale)

1. La Regione Puglia sostiene e promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale, intese come tutte le scelte, pratiche e interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, inclusi gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 3.
2. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 1.
3. Sono definite pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco di cui all'articolo 5, e disciplinate dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, al termine delle quali l'uso del suolo rimane forestale.
4. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni selvicolturali di cui all'articolo 3 se eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Sono altresì a questi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco.
5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n.34, si applicano coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale le seguenti disposizioni:
  - a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi i casi disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
  - b) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi i casi disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.

c) è sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

6. Nel caso di interventi eseguiti in violazione dei divieti di cui al **comma 5**, non viene modificata la destinazione forestale delle superfici interessate.

7. Per le violazioni delle attività di gestione forestale di cui al presente articolo e disciplinate dal **regolamento forestale di cui all'articolo 12**, la Regione impone interventi di ripristino obbligatori da attuare a carico del soggetto gestore. Inoltre, provvede a definire le eventuali modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica o mediante affidamento ad enti delegati dalla Regione, per la gestione forestale e dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni di cui al presente articolo, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità.

8. Nel caso in cui dalle violazioni dei divieti di cui al presente articolo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

9. La regione può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al **comma 5 come disciplinato dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**, solo se questi sono giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali, o per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

## Articolo 20.

### (Arboricoltura da legno)

1. Per arboricoltura da legno si intende una coltura arborea di origine artificiale anche policiclica e potenzialmente permanente, realizzata in terreni non boscati di qualsiasi natura e destinazione o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale.

2, La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e sostiene l'arboricoltura da legno di cui al **comma 1** e la coltura arborea policiclica e potenzialmente permanente su superfici di qualsiasi natura per finalità produttive, ambientali, paesaggistici, socio-culturali e ricreative, con particolare attenzione alle aree periurbane e degradate.

## Articolo 21.

### (Autorizzazioni al taglio)

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali di cui **al comma 3, articolo 19**, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di **cui all'articolo 12**, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:
  - a) comunicazione semplice;
  - b) autorizzazione regionale.
2. Non sono soggetti agli adempimenti di cui al **comma 1** i tagli colturali dell'arboricoltura da legno di cui **all'articolo 20**.
3. Il taglio degli alberi presenti nei centri urbani e nei giardini pubblici e privati, nonché il taglio di piante singole, sparse in filari o in gruppi non ricadenti in aree classificate a bosco o assimilate a bosco viene autorizzato dai singoli Comuni competenti, nel rispetto delle norme di natura paesaggistica ed ambientale qualora presenti.
4. Le domande di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui al **comma 1 lettera a) e b)**, sono redatte e presentate secondo quanto disposto dal **regolamento forestale di cui all'art 12**.

## Articolo 22

### (Vincolo idrogeologico forestale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già perimetrati e individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia sulle superfici di cui al **comma 1** nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale sono disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12** e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale in materia forestale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste dai PGF di cui **all'articolo 11** approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione **secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**.
4. Fermo restando gli aspetti urbanistico edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, la competente struttura regionale in materia forestale, a seguito di richiesta esprime parere di compatibilità idrogeologica, per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere previsto fatto salvo le sanzioni previste **all'articolo 43**.

## Articolo 23.

### (Disciplina della trasformazione del bosco)

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita **all'articolo 20**, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.
2. Sono sempre vietati gli interventi di trasformazione di cui al **comma 1**:
  - a) nei boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regioni
  - b) non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nei PFIT di cui **all'articolo 10** o nel Piano di assetto idrogeologico.
3. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1, che:
  - a) determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;
  - b) non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto da apposito regolamento di **cui al comma 10**;
4. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui alla **lettera b) del comma 2** è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal **regolamento di cui al comma 10** e può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l'opzione "zero", esclusivamente per:
  - a) ripristino delle attività agricole tradizionali in coerenza alle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e ai sensi ove previsto, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico interesse;
  - c) viabilità agro-silvo-pastorale connessa alle attività produttive e alla protezione dei boschi dagli incendi;
  - d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
  - e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona "B" di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone "C" ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all'80 per cento.
5. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco disposte nel rispetto del presente articolo, devono prevedere a carico e cura dei richiedenti, pubblici o privati, la realizzazione di interventi di natura compensativa per la superficie forestale trasformata e per la mitigazione degli impatti sul paesaggio da realizzare in conformità a quanto disposto

dal PFIT di cui **all'articolo 10** se presente e dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

6. Gli interventi compensativi di cui al **comma 5**, realizzati ai sensi di quanto previsto dal **regolamento di cui al comma 10**, prevedono interventi di:

- a) imboschimento o rimboschimento;
- b) miglioramento dei boschi esistenti;
- a) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie nelle aree geografiche **più sensibili** o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, opere di prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici, e altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti. Gli interventi di compensazione di cui al precedente periodo possono essere realizzati anche in aree diverse dal medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.

7. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio di cui **al comma 5** sono disciplinati dal **regolamento regionale di cui al comma 10**. Questi sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e vengono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

8. L'individuazione delle superfici, la realizzazione degli interventi compensativi e le successive manutenzioni da definire in un piano colturale degli interventi compensativi sono a carico del richiedente dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dalla regione.

9. A garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e dell'esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni, ovvero la prestazione di polizza fidejussoria di garanzia secondo i criteri disciplinati dal **regolamento regionale di cui al comma 10**. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Con **apposito regolamento regionale sulla trasformazione del bosco**, in attuazione del presente articolo sono definiti:

- a) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa, in coerenza con le linee guida nazionali previste al comma 8 dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;
- b) l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione;
- c) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi e le aree dove devono essere effettuati;

- d) i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi compensativi da realizzare con opere urgenti di utilità forestale;
- e) gli oneri istruttori alla trasformazione del bosco e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi nonché i criteri per la quantificazione, deposito e svincolo della cauzione;
- f) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;
- g) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.

11. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi dovuti alla trasformazione del bosco autorizzata, la compensazione può essere effettuata anche con il versamento di una quota in denaro corrispondente a due volte l'importo stimato dell'opera compensativa prevista, da realizzare su apposito capitolo di bilancio della Regione secondo le modalità tecniche e le tempistiche disposte dal regolamento **di cui al comma 10**.

12. La Regione Puglia individua apposito capitolo di bilancio e destina le somme di cui al **comma 11** alla realizzazione di opere e interventi urgenti di utilità forestale come disposto dal regolamento **di cui al comma 10**.

13. La trasformazione del bosco realizzate in difformità di quanto previsto dal presente articolo viene sanzionata ai sensi **dell'articolo 43** fatto salvo quanto previsto in materia penale. Inoltre, se determina un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento e con le modalità e tempi previsti dal regolamento di cui al **comma 10**.

14. In analogia con quanto previsto dalla Legge 47/1985, dalla Legge 662/1996 dalla Legge 724/1994 e dalla Legge 326/2003 e ss.mm.ii. è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimentazioni di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico secondo le procedure definite dal regolamento forestale di cui all'articolo 10, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.

15. La competente struttura regionale in materia forestale può imporre tramite ordinanza i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, in presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi o qualora le opere eseguite sul territorio siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, sia in assenza di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo di cui alla lettera b) del comma 2

16. Per i movimenti di terra eseguiti in difformità dalle condizioni prescritte nella autorizzazione rilasciata o in presenza di precedenti autorizzazioni rilasciate per altri lavori, la competente struttura regionale in materia forestale, limitatamente al vincolo

idrogeologico ex Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 si esprime in ordine alla possibile sanatoria, dettando le prescrizioni del caso. L'esecutore dovrà comunque corrispondere le sanzioni amministrative previste dell'art. 24 del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

BONZA

## Capo III. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO

### Articolo 24.

#### (Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale)

1. In coerenza con i principi di cui **all'articolo 2** e nel perseguimento delle finalità di cui **all'articolo 3**, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sul patrimonio forestale regionale interventi diretti a:

- a) prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono colturale, di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico;
- b) ripristinare le funzioni degli ecosistemi forestali dai danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
- c) prevenire e difendere gli ecosistemi forestali da attacchi fitosanitari;
- d) incrementare e migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, promuovendo la gestione sostenibile, coordinata e organica;
- e) valorizzare i beni e i servizi di interesse pubblico forniti dal bosco e dalle sue filiere produttive;

2. La Giunta regionale individua con propria determinazione i boschi di protezione diretta di cui **all'articolo 4 comma 1, lettera n)** e definisce gli interventi e i limiti di gestione per queste superfici.

3. La Regione Puglia promuove e sostiene attività di gestione volte alla prevenzione dalle avversità biotiche ed abiotiche del patrimonio forestale regionale e degli arboreti da legno, di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi di prevenzione e difesa fitosanitaria in aree colpite da gravi od estese infestazioni sostenendo metodi selvicolturali e di lotta biologica o integrata.

4. La Regione Puglia sostiene il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio forestale regionale, promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche e sulla corretta applicazione delle forme di lotta. Divulga le conoscenze utili alla prevenzione.

## Articolo 25.

### (Piani di intervento straordinario)

1. La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approva e sostiene Piani d'intervento straordinari.
2. I Piani d'intervento straordinari di cui al **comma 1**, sono redatti secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale **di cui all'articolo 12**, al fine di migliorare la stabilità e rafforzare le funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per porre le premesse per una valorizzazione economica sostenibile.
3. Ai fini dell'attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui al **comma 1** la Regione provvede a definire i criteri di demarcazione delle aree di intervento e disciplinare la previsione di intervento nell'ambito delle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**.
4. I proprietari, anche in forma associata, dei terreni ricadenti nell'ambito delle aree di intervento straordinario individuate coordinatamente e in accordo con la Regione provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani di intervento straordinario di cui al **comma 1**, nonché al recepimento di questi nei propri PGF di cui **all'articolo 11**.
5. La Regione Puglia promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa. Nei boschi colpiti da gravi patologie riconosciute dalle competenti strutture regionali, è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito da eventuali atti urgenti disposti dalla Regione, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.
6. Inoltre la Regione Puglia divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.
7. Nel caso in cui non siano stati posti in essere dai proprietari gli interventi di gestione obbligatori di cui al **comma 4**, o non sia possibile raggiungere un accordo operativo con i proprietari o, ancora, nel caso di proprietà di cui non sia possibile individuare la titolarità, la Giunta regionale può procedere ad affidamento diretto ad enti delegati dalla Regione per la gestione forestale ai sensi di quanto disposto **all'articolo 30** o all'affidamento della gestione dei terreni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, a imprese iscritte nell'albo delle imprese forestali regionali di cui **all'articolo 36**.
8. La Regione Puglia, per urgenti e dimostrate ragioni di pubblica utilità, può provvedere anche all'occupazione temporanea delle aree di intervento straordinario, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327 per la realizzazione degli interventi di gestione obbligatori da attuarsi nell'ambito dei Piani d'intervento straordinari di cui al **comma 1**!

BONZA

## Articolo 26.

### **(Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)**

1. Ai fini di cui al comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco e le aree assimilate di cui all'articolo 5, gli impianti di arboricoltura da legno di cui **all'articolo 20**, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB) e si compongono.

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione, coordinamento ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Si considerano strumenti per la difesa, previsione, prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

- a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
- b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani di **cui all'articolo 27** e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
- c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
- e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
- g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
- h) i mezzi di trasporto necessari;
- i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

j) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;

k) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

4. Le attività di cui al **comma 2** sono svolte, fermo restando il riparto di competenze previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, e in coerenza con quanto disposto dalla legge Regionale del 12 dicembre 2016, n. 38, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB di cui all'articolo **27**, dalle Province, dalle Unioni di comuni, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

5. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) le attività previste all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

b) le attività di pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

c) telecontrollo e le telecomunicazioni a supporto e coordinamento della sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) istituita presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla l. 353/2000;

d) il rilevamento dati e statistica ai fini e per le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

e) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

6. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al **comma 5** possono essere affidate alle Province, alle Unioni di comuni, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali e ai soggetti dell'autonomia locale nel settore della Protezione Civile.

7. Fermo restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi e in coerenza con quanto previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione si avvale di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e recepito dalla Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38.

8. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio, di difesa, previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi previsti dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione e gli enti delegati da questa possono inoltre avvalersi:

a) di propri mezzi, personale e strutture;

b) di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali, di Enti Locali o funzionali;

- c) dei lavoratori socialmente utili, di personale appartenente a Organizzazioni di Volontariato, regolarmente iscritte all' Elenco Regionale in base ad accordi e programmi e dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento, previa stipula di convenzioni, accordi o programmi;
- d) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle forze di polizia dello Stato in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre in dipendenza delle proprie esigenze

9. Il regolamento forestale di cui **all'articolo 12** definisce le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivi, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe nella gestione delle proprietà forestali;

## Articolo 27

### (Piano Antincendio Boschivo)

1. La pianificazione dell'AIB è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:

- a) piano AIB regionale;
- b) piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali.

2. La Regione Puglia redige e approva il Piano AIB regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto all'articolo 3 comma 1 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii..

3. Il piano AIB coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, è articolato per piani operativi annuali per aree territoriali omogenee o provinciali, al fine di prevenire e contrastare l'insacco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

- a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, distinguendo tra aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio basso, medio ed elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;
- b) i contenuti dei piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali;
- c) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
  - i. gli specifici interventi colturali e di gestione forestale obbligatori da attuare sulle proprietà forestali pubbliche e private ricadenti nelle aree classificate a medio ed elevato grado di rischio incendio, per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali da prevedere nell'ambito degli strumenti di pianificazione previsti agli **articoli 10 e 11** della presente legge, e da applicarsi in aggiunta agli obblighi previsti dall'articolo 3 e 8 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
  - ii. gli interventi necessari a prevenire e contrastare l'insacco e la propagazione degli incendi boschivi nei boschi di pertinenza interregionali previa intesa con le Regioni confinanti.
  - iii. i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
  - iv. i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
  - v. la consistenza, la localizzazione degli strumenti, delle opere e degli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

- d) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
- e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
- f) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nonché le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
- g) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti nonché gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
- h) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
- i) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
- j) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
- k) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

4. Il piano AIB regionale ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

- a) la verifica degli indici di pericolosità;
- b) la localizzazione delle opere e degli impianti da realizzare nell'ambito della programmazione regionale.

5. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate dalla Sezione protezione civile della Regione.

6. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB regionale.


7. I piani operativi annuali AIB sono redatti coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

- a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente secondo le perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna di cui al comma

3, articolo 11 della legge regionale, 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

8. Il piano AIB regionale, concorre alla redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38. Gli enti territoriali e locali nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, devono tenere conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio riportato dal piano AIB nonché dai piani di emergenza della Protezione civile e dai piani operativi annuali.



## Articolo 28.

### (Funzioni e compiti nell'attività antincendi boschivi regionale)

1. La Regione Puglia in coerenza e attuazione della Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., l'informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.

3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, in attuazione delle attività previste dal Piano AIB di cui **all'articolo 27**, esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii..

4. I Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 e 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico e senza diminuirne i termini di tutela definiti dal Piano AIB regionale e dalla pianificazione di emergenza comunale, anche per singole aree omogenee:

- a) modificare i periodi a rischio individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;
- b) istituire periodi a rischio diversi individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.

5. I Comuni provvedono nei modi e nei tempi previsti al comma 3, articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, a censire e aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge quadro n. 353 del 2000, avvalendosi della piattaforma regionale webgis e dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

6. I proprietari ed i possessori di tutte le aree colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco per incendi dolosi, colposi o accidentali, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nel rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 5 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 e si applicano i seguenti vincoli e prescrizioni:

- c) divieto di insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;
- d) divieto dell'esercizio del pascolo in bosco per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.
- e) divieto per un periodo di quindici anni, di ogni trasformazione del bosco e dei pascoli in altra qualità di coltura;
- f) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

8. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto al comma 1, articolo 10 dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. promuove interventi di recupero e risamamento delle aree percorso dal fuoco scaduti i termini di cui al comma 7. Altresì può assegnare in deroga, con carattere prioritario e per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ai soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza previsti dalle norme vigenti, le funzioni di rimboschimento, ricostituzione boschiva o ingegneria ambientale da realizzare nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività dalla Regione svolte direttamente o attraverso i piani di intervento straordinari di cui **all'articolo 25**.

9. Allo scopo di evitare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo determinato o indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di lotta attiva contro gli incendi boschivi si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del regio decreto n. 3267 del 1923 e dell'articolo 652 del codice di procedura penale, all'adempimento di un obbligo giuridico.

10. Eventuali compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate, sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.

11. Il personale utilizzato dalle regioni e dagli enti istituzionalmente competenti e delegati per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge e di vigilanza, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio e ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di formazione di cui [all'articolo 35](#).

BONNA

## **Titolo III –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE**

### **CAPO I. PROMOZIONE E SVILUPPO**

#### **Articolo 29.**

##### **(Forme di gestione forestale associata e consortile)**

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la tutela e la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio agrosilvopastorale regionale, il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono, e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.
2. Per i fini di cui al **comma 1**, la Regione favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. Le forme di gestione associata o consortile **di cui al comma 2**, indipendentemente dalla natura dei soggetti che le compongono devono possedere i requisiti di affidabilità tecnica, economica ed operativa, e sono regolati dalle norme del codice civile quando espletano attività su beni patrimoniali privati, e dalla normativa che disciplina gli Enti pubblici quando espletano attività su beni demaniali e patrimoniali pubblici.
4. Gli enti pubblici, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire alle forme di gestione associata o consortile di cui **al comma 2**, tutelando le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico applicando la normativa vigente per i soggetti gestori degli Usi Civici.
5. La Giunta regionale in merito ai requisiti per il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile di cui al **comma 2**, disciplina le procedure per l'attribuzione degli incentivi ai sensi di quanto disposto con il regolamento forestale regionale di **cui all'articolo 12** in merito alle attività e le competenze attribuite alle forme di gestione associata o consortile riconosciute.
6. Per la gestione delle superfici silvopastorali ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, le forme di gestione associata o consortile riconosciute possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, al fine di potersi avvalere dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area, nonché per i siti privi di strumenti di pianificazione forestale, predisporre il "Piano di gestione" assicurando la conservazione

degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti in tali siti.

BONZA

## Articolo 30.

### **(Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali)**

1. Al fine di garantire un'ottimale gestione silvopastorale il legale rappresentante delle forme di gestione associata o consortile **di cui al comma 2, articolo 29**, ha facoltà di chiederne al Comune territorialmente competente la gestione provvisoria dei terreni e delle aree boscate intercluse o contigue all'area da gestire che risultano abbandonate o delle quali sia impossibile individuare la titolarità, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile. Qualora si tratti di forme di gestione associata o consortile in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.
2. Nell'ipotesi di cui al **comma 1**, il Comune valutata la congruità dell'ambito silvopastorale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria per trenta giorni consecutivi, nonché alla pubblicizzazione sul sito internet e nelle forme più ampie possibili, trasmettendola contestualmente alla competente struttura regionale in materia forestale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
3. Trascorso il termine di cui al **comma 2**, il Comune, in assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, autorizza la forma associativa o consortile a gestire il terreno per un periodo non superiore a sei anni. L'autorizzazione alla gestione provvisoria è revocata nel caso di accoglimento di opposizione proponibile in qualsiasi momento dal proprietario interessato con l'obbligo per la forma associativa o consortile della immediata restituzione della disponibilità del terreno al proprietario interessato e del versamento degli utili accantonati ai sensi del **comma 5**.
4. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa o consortile, la procedura prevista dal **comma 2** viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del **comma 3**.
5. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale e per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi, gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili a seguito di apposita istruttoria, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione degli eventuali interventi obbligatori di cui **all'articolo 27, comma 3, lettera c), punto i**.
6. Decorso il termine di cui al **comma 5**, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti devono essere impiegati per la realizzazione di opere e servizi volti a garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi ricadenti nelle suddette aree.
7. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio silvopastorale. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione associata delle risorse silvopastorali e la gestione deve comunque conformarsi all'attuazione di un PGF **di cui all'articolo 11**.

## Articolo 31.

### (Viabilità silvopastorale e le opere connesse alla gestione del bosco)

1. La viabilità silvo-pastorale è funzionale a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio silvopastorale regionale, nonché le attività di vigilanza, di soccorso, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, le attività professionali, didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.
2. La viabilità silvo-pastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive.
3. La Regione Puglia predispone e aggiorna periodicamente un piano della viabilità forestale generale, contenente il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e degli interventi necessari per il miglioramento della rete viaria e della viabilità nel rispetto della normativa vigente. Il piano della viabilità forestale di cui al periodo precedente accompagna il PFR di cui **all'articolo 9** e trova attuazione di dettaglio nei PFIT di cui **all'articolo 10** se presente.
4. Per l'approvazione dei PGF di cui **all'articolo 11**, qualora conformi al piano della viabilità forestale generale e alle disposizioni di dettaglio dei PFIT di cui **all'articolo 10** se presente, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
5. Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuate, anche congiuntamente, sul territorio regionale al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali.
6. La Regione Puglia in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, definisce con il **regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12**, le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco a carattere transitorio in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

## Articolo 32.

### (Promozione dei prodotti forestali)

1. La Regione promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. Ai fini del periodo precedente sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12** e volte al:

- a) miglioramento della stabilità ecologica del patrimonio boschivo regionale;
- b) incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno in particolare nelle aree degradate, a scarsa copertura boscata e in particolare di pianura e nelle aree periurbane;
- c) sviluppo del mercato dei prodotti forestali legnosi e dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;
- d) sviluppo sostenibile e integrato della filiera legno-energia locale, promuovendo l'uso a cascata delle biomasse legnose di provenienza locale;

2. La Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale, definisce le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Puglia, per attività e interventi di cui al comma 1, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui **all'articolo 29**.

## Articolo 33

### (Servizi ecosistemici ed ambientali)

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sistemi locali di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.

2. La Regione Puglia si impegna a definire e disciplinare con **apposito regolamento i sistemi di PSEA** in coerenza con quanto previsto al comma 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 e dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

3. La promozione di sistemi PSEA di cui al **comma 1**, deve rispettare e prevedere i seguenti principi e criteri generali:

- a) che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla generazione e trasformazione di servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, pubblico o privato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
- b) i sistemi di PSEA possono essere sviluppati sul patrimonio forestale di proprietà privata o pubblica, dei comuni, delle loro unioni, delle aree protette, delle fondazioni di bacino montano integrato e delle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
- c) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
- d) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSEA rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
- e) la permanenza e l'incremento delle diverse funzioni del bene, in particolare di tutela ambientale, presenti prima dell'accordo;

4. Il regolamento di cui al **comma 2** individua gli interventi ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al **comma 1** che proteggono, tutelano o forniscono servizi ecosistemici principalmente riconducibili alla:

- a) fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata;
- b) regimazione delle acque nei bacini montani e miglioramento delle capacità di filtrazione e di qualità delle acque nelle aree di pianura;
- c) salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;

## Articolo 34.

### (Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale)

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale, e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.

2. Per i fini di cui al **comma 1**, la Regione promuove altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione in favore della società e con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, su:

- a) ruolo e valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale regionale;
- b) gestione sostenibile delle foreste;
- c) filiere produttive e servizi generati dalle foreste;
- d) fonti energetiche rinnovabili.

3. La Regione Puglia sostiene attività di didattica forestale ed educazione ambientale, azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, valorizzando le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivando forme di reddito complementari alla produzione forestale, anche attraverso il circuito dei “Boschi didattici della Puglia” di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e ss.mm.ii..

4. La Giunta regionale aggiorna l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti presenti sul territorio regionale in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii. e al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, azioni di conservazione per gli alberi monumentali e i boschi vetusti come disciplinato dal regolamento forestale di cui **all'articolo 12**.

## CAPO II. INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO

### Articolo 35.

#### (Attività formative, informative)

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l'aggiornamento professionale e tecnico degli operatori nel settore:

- a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;
- b) delle sistemazioni idraulico-forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio;
- c) della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui al **comma 3 dell'articolo 19**.

2. Per le finalità di cui al **comma 1** la Regione sostiene, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'albo delle imprese forestali della Regione Puglia di cui **all'articolo 36** al fine di qualificarne la professionalità.

3. La Regione, d'intesa con gli enti istituzionalmente competenti, può sostenere e cura inoltre l'organizzazione di corsi formativi di aggiornamento e di specializzazione, anche post-universitaria, in materie di interesse forestale volti a promuovere:

- a) la preparazione professionale e tecnica degli operatori pubblici della regione e degli enti delegati, territoriali e locali anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) la conservazione della biodiversità, la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio per i titolari della gestione forestale, pubblici e privati;
- c) la conoscenza tecnica e normativa per professionisti, imprenditori e cittadini;
- d) la specializzazione e l'aggiornamento dei soggetti competenti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi;
- e) la qualificazione in materia di vivaistica forestale, lotta fitosanitaria e certificazione forestale;
- f) la ricerca e all'innovazione nel settore forestale;
- g) la didattica e l'educazione forestale e ambientale;

4. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui al **comma 3, articolo 14** della presente Legge, definisce con **apposito regolamento** le procedure, i criteri e le modalità di attivazione della formazione di cui al presente articolo.

5. La Regione promuove d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

BONZA

## Articolo 36.

### (Albo regionale delle imprese boschive)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale è istituito l'albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esecuzione:

- a) di lavori, opere e servizi in ambito forestale e ambientale e di gestione forestale di cui all'articolo 20, comma 1 da realizzare con il contributo di fondi pubblici;
- b) di operazioni di taglio boschivo anche da parte dei privati per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno).

3. All'albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui alla lettera a), comma 8, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le imprese forestali singole e associate, i consorzi forestali stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore forestale, agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al **comma 1 e disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 6**.

4. Le istanze di iscrizione all'Albo devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata attestazione inibisce l'avvio del procedimento istruttorio ovvero determina la revoca del riconoscimento.

5. Le imprese di cui al **comma 3** possono essere partecipate anche dai proprietari o possessori di aree agro-silvo-pastorali e la partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, disciplina **con proprio regolamento** l'articolazione dell'albo per sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. Viene inoltre prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile operanti nel settore forestale. Altresì prevede:

- a) le modalità di accesso e di tenuta dell'albo nonché le specifiche gli **oneri di iscrizione e gestione di cui all'articolo 41**;
- b) i requisiti i tempi e i modi d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza,
- c) la definizione e l'individuazione dei casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi di cui al **comma 1**, tenendo conto della loro natura e complessità,

d) le casistiche delle sanzioni accessorie di cui **all'articolo 43**.

7. Gli interventi forestali, pubblici e privati se non attuati per amministrazione diretta, sono affidati, dall'ente pubblico competente o dal proprietario forestale, alle imprese iscritte all'albo di cui al **comma 3**.

8. I consorzi, le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese di cui al **comma 1**, che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente.

9. Le condizioni di equiparazione di cui al **comma 8** sono disciplinate in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.

## **CAPO III. INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE**

### **Articolo 37.**

#### **(Attività di ricerca e sperimentazione)**

1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia forestale e ambientale con particolare riferimento alla:

- a) ricerca applicata di interesse regionale in campo selvicolturale e di sviluppo dei servizi ecosistemici e dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;
- b) ricerca e applicazione di forme innovative di pianificazione e gestione volte alla valorizzazione multifunzionale del bosco;
- c) ricerca, innovazione e sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi boschivi, dei disastri naturali e attacchi fitosanitari;
- d) ricerca e sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.
- e) l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, all'esercizio delle attività forestali, della filiera foresta-legno e del settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

## Articolo 38.

### (Fondo regionale di sviluppo forestale)

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 3, gli obiettivi del Programma forestale regionale di cui **all'articolo 9** e finanziare gli interventi e le azioni promossi dalla presente legge è istituito "Il fondo regionale di sviluppo forestale".
2. I fondi derivati dalle disposizioni della presente legge in materia di tasse e oneri istruttori di cui **all'articolo 41**, e applicazione delle sanzioni di cui **all'articolo 43**, confluiscono nel "Fondo regionale di sviluppo forestale" di cui al **comma 1 a disposizione della Regione**.

## **Titolo IV. STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

### **CAPO I. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FORESTALI**

#### **Articolo 39.**

##### **(Servizio informativo forestale)**

1. La Regione promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la sua gestione e delle attività di settore e di filiera, nonché le informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.
2. Ai fini del **comma 1** la Regione realizza il Sistema Informativo Forestale Regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali e finalità di divulgazione, programmazione, pianificazione e controllo, nonché per rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione di conoscenze condivise e certificate, e consentire l'accessibilità alle informazioni e alla gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.
3. Il Sistema di cui al **comma 2**, gestito presso la competente struttura regionale in materia forestale, raccoglie, monitora, elabora ed archivia, le informazioni connesse al settore forestale relative a:
  - a) stato e caratteristiche del patrimonio forestale regionale e relative infrastrutture;
  - b) attività e procedimenti amministrativi inerenti la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
  - c) servizi di interesse trasversale volti alla consultazione, l'interrogazione e il download di informazioni e documenti;
  - d) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali e ambientali;
  - e) divulgazione delle informazioni archiviate;
4. Il Sistema Informativo Forestale Regionale è integrato nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche garantendo informazioni certificate, sinergie gestionali e organizzative a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi, nonché la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.
5. Il Sistema Informativo Forestale Regionale si coordina altresì con il Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia al fine di garantire la gestione e l'archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e delle relative basi di dati, comprese quelle della carta e dell'inventario forestale regionale **di cui all'articolo 40;**

## Articolo 40

### (Cartografia e inventario forestale)

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali del proprio territorio, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la redazione dell'Inventario forestale regionale e realizza e aggiorna la Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Inventario forestale della Puglia e le altre cartografie tematiche sono gestite e integrate nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia.
3. L'inventario Forestale della Regione Puglia è redatto a fini conoscitivi e statistici ai sensi del comma 1, articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e adotta la definizione di foresta riconosciuta dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. Ha come obiettivo la raccolta delle informazioni sulla quantità e qualità delle risorse forestali e sulle caratteristiche del territorio occupato dalle formazioni forestali, al fine di incrementare le basi conoscitive e verificare la sostenibilità dell'uso delle risorse forestali regionali.
4. L'Inventario di cui al **comma 3** viene aggiornato ogni 10 anni, coerentemente con le tipologie inventariali dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio con un infittimento dei punti di campionamento utilizzati da quest'ultimo. L'inventario viene completato dalla Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture che confluisce e si integra organicamente al Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia.
5. La Carta forestale della Regione Puglia viene redatta su basi tipologiche e specifiche categorie di copertura/uso del suolo riconducibili agli standard internazionali e nazionali, facendo riferimento a definizioni multiple di bosco al fine di poter soddisfare le esigenze conoscitive e statistiche inventariali internazionali, nazionali e regionali, e disporre di informazioni certificate a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali e dell'attività dei professionisti.
7. La Giunta regionale, definisce i parametri e i criteri di rilevamento inventariali e cartografici e favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali anche corrispondenti ai punti di campionamento inventariale.

## CAPO II. VIGILANZA E SANZIONI

### Articolo 41

#### (Tasse e oneri istruttori)

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:
  - a) trasformazione del bosco con compensazione di cui **all'articolo 23** sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.
  - b) di vincolo idrogeologico forestale e di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.”
  - c) Pianificazione forestale di cui **all'articolo 10 e 11** sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cinquanta a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.
2. Le istanze da inoltrare per tramite del servizio informativo forestale di cui **all'articolo 39** per il rilascio di atti autorizzativi e pareri di cui ai **commi 1**, devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata certificazione impedisce l'avvio del procedimento istruttorio.
3. Le entrate di cui al presente articolo si realizzano mediante versamenti, da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi sul conto corrente 60205323, a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.
4. Nell'ambito del “Fondo regionale di sviluppo forestale” di cui **all'articolo 38** è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di entrata, denominato “Versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni e pareri in materia forestale”, correlato ad apposito capitolo in uscita denominato “Spese per l'incremento ed il miglioramento delle aree boscate della Regione” nonché per coprire le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 264 del 1949 e della legge regionale n. 25 del 1974”.
5. Le spese istruttorie di iscrizione e gestione all'Albo regionale delle imprese boschive di cui **all'articolo 36** sono poste a carico dei richiedenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di duecento euro a domanda. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all'Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri Enti strumentali, sono tenuti a versare tassa di iscrizione annuale secondo quanto disposto dal regolamento di cui al **comma 6 articolo 36**.
6. Le entrate rivenienti dai versamenti eseguiti dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive, nonché le spese istruttorie, alimentano, mediante versamenti a

effettuarsi sul conto corrente 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”, il capitolo 3062101, nell’ambito della UPB 03.03.01. Le entrate sono correlate nell’ambito del “Fondo regionale di sviluppo forestale” di cui all'articolo 38 al capitolo in uscita 121071, nell’ambito della UPB 01.04.01, per l’attività di formazione ed informazione in campo forestale.

BONZA

## **Articolo 42.**

### **(Vigilanza e accertamenti)**

1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di foreste e delle disposizioni della presente legge e dei rispettivi regolamenti attuativi sono di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dagli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché:
  - a) dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia nell'ambito delle competenze a esso attribuite dal decreto legislativo n.177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;
  - b) dal Nucleo di Vigilanza Ambientale istituito presso la Sezione di Vigilanza Regionale secondo quanto previsto dal Regolamento regionale del 19 febbraio 2018, n. 4 "Regolamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia".
3. Il personale regionale incaricato, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite può svolgere attività di supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

## Articolo 43.

### (Sanzioni amministrative pecuniarie forestali)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e **dei suoi regolamenti attuativi** sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali.

2. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni di taglio e di disciplina delle attività di gestione forestale di cui **all'articolo 19**:

- a) da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui **all'articolo 5** eseguiti in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista **all'articolo 21**, o dalle norme contenute nel **regolamento di cui all'articolo 12**; Qualora le violazioni siano commesse in formazioni di macchia mediterranea o in situazioni speciali riconosciute dalla Regione le sanzioni sono raddoppiate.
- b) da un minimo di 70,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro per il taglio di ciascuna pianta di origine naturale, isolata, in gruppi o in filare, proporzionalmente al diametro del fusto misurato a metri 1,30 da terra eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista **all'articolo 21**, o dalle norme contenute nel regolamento di cui **all'articolo 12**.
- c) da euro 50 a euro 150,00 per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta, eseguiti nei popolamenti forestali di cui **all'articolo 5** o su piante isolate, a gruppi o filari in in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista **all'articolo 21**, o dalle norme contenute nel regolamento di cui **all'articolo 12**.
- d) da euro 50,00 ad euro 2.500,00 per ogni ettaro di terreno o frazione per chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione. Nelle more di approvazione degli strumenti di pianificazione i singoli interventi selvicolturali, possono essere realizzati previa richiesta autorizzativa. Per la mancata autorizzazione di cui **all'articolo 21** la sanzione è elevata ad euro 500,00.
- e) da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti, siano eseguiti in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista **all'articolo 21**;
- f) da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori previsti nei PGF o PT siano avviati in data antecedente o al di fuori delle epoche stabilite dal regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**; Per la mancata autorizzazione di cui **all'articolo 21** la sanzione è elevata ad euro 500,00.
- g) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento **forestale regionale di cui all'articolo 12**;

- h) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per chi, nel corso di interventi selvicolturali previsti nei PGF o PT vigenti e di qualsiasi natura, provochi in violazione alle disposizioni del **regolamento forestale di cui all'articolo 12** danni al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco, lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante;
- i) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per l'uso del "martello forestale" regionale in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale; nel caso di mancata comunicazione di smarrimento del "martello forestale" secondo le **disposizioni del regolamento forestale** la sanzione è di euro 800,00. L'utilizzo nelle operazioni di martellata di "martello forestale" regionale contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco martellato;
- j) da euro 50,00 a euro 2000,00 per ciascuna ceppaia danneggiata durante l'esecuzione degli interventi selvicolturali autorizzati;
- k) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali venga operata, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione **prevista all'articolo 21**, conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui;
- l) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione **prevista all'articolo 21**, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;
- m) da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;
- n) da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione **prevista all'articolo 21**, l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al turno minimo stabilito dal regolamento di **cui all'articolo 12**;
- o) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione **prevista all'articolo 21**, il taglio totale del soprassuolo per superfici superiori ai 2.000 metri quadrati;
- p) da euro 10,00 a euro 1.000,00 per ogni cento metri quadrati di terreno o frazione nel caso in cui si effettui all'interno dei castagneti da frutto in attualità di coltura o in fase di recupero colturale, lavori in difformità da quanto disposto dal regolamento di cui **all'articolo 12**;

q) da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 12.

3. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione connesse all'attività vivaistica forestale di cui all'articolo 7 da applicare oltre le sanzioni previste dall'articolo 16 del 10 novembre 2003, n. 386:

- a) da euro 500,00 ad euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione materiale forestale di propagazione senza in difformità alle disposizioni previste all'articolo 7;
- b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico materiale forestale di propagazione;
- c) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione presente nelle proprie unità produttive;
- d) da euro 50,00 ad euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;
- e) da euro 50,00 ad euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altri materiali di propagazione messi a dimora in violazione delle disposizioni prevista all'articolo 7.

4. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 20:

- a) da euro 25,00 a euro 250,00 per chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione;
- b) da euro 50,00 a euro 500,00 per il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare nei tempi e nei modi previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, il verificarsi di fitopatie;
- c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie;

5. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla trasformazione del suolo forestale di cui all'articolo 23:

- a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 ogni mille metri quadrati o loro frazione, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi come definiti all'articolo 5 in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in assenza della prescritta

autorizzazione o in difformità della stessa. Cumulativamente alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria si prevedono le sanzioni previste per i movimenti terra di cui alla lettera successiva;

- b) da euro 20,00 ad euro 200,00, per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione per chiunque in violazione a quanto disposto **dall'articolo 23** realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione, cui sono aggiunti da euro 50,00 ad euro 200,00 per l'eventuale taglio, abbattimento, sradicamento di ogni singola pianta arborea, arbustiva, o ceppaia realizzato senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;
- c) per i movimenti di terra eseguiti in aree forestali, eseguiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del Regio decreto legge n. 3267 del 1923 le sanzioni di cui alle lettere a), e b) del presente punto.
- d) gli importi delle sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata precedentemente negata. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale. La competente struttura forestale regionale si esprime dettando le prescrizioni del caso. Nel caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.
- e) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 ogni mille metri quadri o loro frazione per la mancata esecuzione degli interventi compensativi di cui **all'articolo 23 comma 5**, nonché per la realizzazione degli stessi in difformità dalle modalità prescritte o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;

6. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla viabilità silvopastorale di cui **all'articolo 31**:

- a) da euro 10,00 a euro 100,00 a metro lineare per l'apertura di piste o vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**;
- b) da euro 500,00 a euro 1.500,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**;
- c) da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni periodo di mesi 3, per il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali temporanee, principali e secondarie, per la mancata osservanza al ripristino e chiusura delle stesse;
- d) da euro 30,00 a euro 300,00 per chiunque transiti con mezzi meccanici sulla viabilità forestale in assenza dell'autorizzazione prevista;

7. Sanzioni amministrative pecuniarie per le superfici forestali percorse dal fuoco da incendi dolosi, colposi o accidentali:

- a) Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e quanto predisposto all'articolo 12 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui **al comma 7, articolo 28** sono soggette alle seguenti sanzione amministrativa pecuniarie:
- b) da euro 500 a euro 3.000 per ogni metro cubo di costruzioni per ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;
- c) da euro 200 a euro 2.000 per ogni metro quadrato per ogni trasformazione del bosco e dei pascoli in altra qualità di coltura in difformità a quanto disposto alla lettera c) comma 7 articolo 28;
- d) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
- e) da euro 100 a euro 5.000 per azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio;

8. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni inerenti all'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia previste dal regolamento di cui **all'articolo 12**:

- a) da euro 20 a euro 50 per capo di bestiame nel caso di pascolo nel bosco realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui **all'articolo 12**.
- b) da euro 20 a euro 80 per capo di bestiame nel caso di pascolo sulla superficie pascoliva realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui **all'articolo 12**. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a euro 10 e il limite massimo di a euro 40.
- c) da euro 10 a euro 20 per capo di bestiame nel caso di asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
- d) da euro 10 a euro 60 per capo di bestiame nel caso di pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, esercitato nei terreni liberi al pascolo non appartenenti al proprietario degli animali pascolanti;

9. Sanzioni amministrative pecuniarie per altre violazioni:

- a) da 300,00 a 900,00 euro per ettaro di superficie o sua frazione per chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati interventi

autorizzati **di cui all'articolo 30** non ottemperino alle previsioni contenute nel PGF e negli accordi di concessione;

- b) per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali della Puglia di cui all'articolo 35, alle sanzioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 2 a 18 mesi come disposto dal regolamento **di cui all'articolo 36, comma 6**.
- c) da euro 10,00 ad euro 100,00 per la raccolta di prodotti secondari non legnosi del bosco oltre i limiti stabiliti dal regolamento di cui **all'articolo 12** che disciplina le inoltre le modalità della confisca e la destinazione del prodotto raccolto.
- d) Per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni.

10 Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, nei casi in cui le attività condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge e **dei suoi regolamenti attuativi**, sono:

- a) **quintuplicate** se realizzate su superfici di aree protette provinciali, regionali o statali, o siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali e siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia;
- b) raddoppiate se realizzate su superfici sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e subiscano con danno pubblico denudazioni, perdita di stabilità o danni all'assetto idrogeologico suoli. La competente struttura regionale in materia forestale può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto anche secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'articolo 24 del Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923;

11. Per le singole violazioni alle norme del regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12** diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 100,00 euro.

12. Il pagamento della sanzione di cui ai **commi XXXX** non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente regionale competente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

13. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura forestale della regione è competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed i relativi scritti difensivi.

14. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia e affluiscono nel bilancio della Regione Puglia con iscrizione sul capitolo di entrata n. **xxxxx** del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui **all'articolo 8**.

15. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat, con arrotondamento degli importi editali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.

16. Tale aggiornamento è effettuato dalla competente struttura forestale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale e gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

## Art. 44

### (Sanzioni aggiuntive)

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge e **dei suoi regolamenti attuativi**, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui **all'articolo 43**. **Inoltre**, le infrazioni concernenti la mancata osservanza di altre leggi o regolamenti in materia ambientale e paesaggistica saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

2. Per i tagli boschivi eseguiti in difformità sostanziale alle disposizioni contenute nella presente legge e al regolamento **di cui all'articolo 12**, nella comunicazione o autorizzazione prevista **all'articolo 21**, o in assenza di qualsivoglia autorizzazione la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

3. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni regolamentari vigenti, nell'autorizzazione, comunicazione o prescritte, i seguenti tagli:

- a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione o comunicazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 3.000 metri quadri;
- b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o comunicazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;
- c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;
- d) il taglio di ceduzione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione o comunicazione ove prescritta;
- e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 8 metri cubi.

4. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale di cui al comma 3, l'importo della sanzione di cui al **comma 1** è aumentato del 25 per cento.

5. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.

BONZA

### **CAPO III. NORME SOSPENSIVE, TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI**

#### **Articolo 45.**

##### **(Notifica all'Unione europea)**

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime "de minimis".

## Articolo 46.

### (Modifiche e abrogazioni)

1. La Giunta regionale rende conto su richiesta del Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Le disposizioni e le sanzioni previste dalla presente legge e dal **suo regolamento forestale attuativo di cui all'articolo 12**, sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la Legge regionale del 30 novembre 2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, e successive modifiche e integrazioni;
- b) la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 “Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” e successive modifiche e integrazioni;
- c) il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 “Tagli boschivi” e successive modifiche e integrazioni;
- d) il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive” e successive modifiche e integrazioni;
- e) la Legge regionale del 25 maggio 2012, n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18” e successive modifiche e integrazioni;
- f) il Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 “Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione”;
- g) il Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 “L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge n. 3267/1923”. e successive modifiche e integrazioni;
- h) il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”;
- i) ...

4. Sono abrogati i seguenti articoli:

- a) articoli 29 (Disposizioni in materia forestale) e 31 (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste) della legge regionale 31 maggio 2001, n.14. (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);

b) articolo 37 (Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della Legge regionale n. 31 maggio 2001, n.14)". della Legge Regionale 21 maggio 2002 n, 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004);

c) ....

BONZA

## Articolo 47.

### (Norma finanziaria)

1. Per la dotazione del fondo di cui **all'articolo 38** è autorizzata.....

2.

3.

BONZA

## Articolo 48.

### (Norme transitorie e finali)

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale regionale di cui **all'articolo 12**, continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuativi della precedente normativa, per le parti non in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui **all'articolo 12** restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 inerente "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".
3. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa, ad eccezione del piano operativo AIB vigente, che mantiene validità fino alla sua scadenza, mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui **all'articolo 9**. Decorso tale termine i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani tagli vigenti di cui **all'articolo 11** se adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui **all'articolo 12**. Decorso tale termine i proprietari pubblici e privati hanno ventiquattro mesi per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e adeguarli alle disposizioni di legge e regolamentari.
4. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al **comma 3**, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui **all'articolo 12**.
5. L'albo delle imprese boschive della regione Puglia istituito con la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui **al comma 6 dell'articolo 36**. Decorsa tale data le imprese già iscritte all'albo regionale delle imprese boschive regionali di cui alla Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni regolamentarie e confermare la propria iscrizione.
6. Le disposizioni di cui agli articoli **10, 15, 25, 27 e 28** entrano in vigore decorrere dal **xxxxxx (12 mesi dopo l'approvazione della legge)**.
7. Fino alla redazione della Carta forestale regionale georiferita e dell'Inventario forestale della Puglia di cui **all'articolo 40** è assunto come inventario regionale l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio inerente.
8. Le sanzioni di cui **all'articolo 43 e 44**, trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge.